

ASSOCIAZIONE "SOLECHEGIOCA APS"

STATUTO

Articolo 1

- Denominazione, durata e sede

1) È costituita un'associazione sotto la denominazione **"SOLECHEGIOCA APS"** (d'ora in avanti "Associazione").

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale.

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

3) L'Associazione ha attualmente sede in Calderara di Reno (Bo) e potrà istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto.

4) L'Associazione può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

5) L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Articolo 2

- Finalità, oggetto e modalità di svolgimento dell'attività -

1) L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto, è apolitica e apartitica, intende operare nello spirito delle vigenti disposizioni dettate

per le Associazioni di Promozione Sociale e nel rispetto di quanto previsto per le APS dal D. Lgs.117/2017, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) L'Associazione ha come fine istituzionale quello di promuovere attività di aggregazione ed inclusione, attraverso l'arte, in particolare il teatro, che diventa così strumento educativo a servizio delle famiglie, nonché di svolgere attività di valorizzazione e sensibilizzazione verso una cultura inclusiva, attraverso progetti che possano coinvolgere bambini, ragazzi e adulti con disabilità e fragilità.

3) In ossequio a quanto stabilito nel Codice del Terzo Settore, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lettere:

d) – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) – formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) – promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;

w) – promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

4) Per perseguire i propri scopi, l'attività dell'Associazione potrà estrinsecarsi in qualsiasi forma sociale, culturale, di volontariato, formativa, aggregativa, intellettuale e di intrattenimento, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nella più ampia accezione possibile, anche mediante collaborazioni con persone fisiche ed enti di qualsiasi natura aventi scopi analoghi. Ciò potrà avvenire attraverso:

- l'avvicinamento a materie quali la psicoterapia e la psicosomatica, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione rivolti ai soggetti interessati alla materia ed in particolare a medici psicologi e psicoterapeuti;
- l'istituzione di una scuola teorico-pratica per quanti desiderino concretizzare il proprio potenziale creativo, apprendere una capacità manuale che espanda l'intelligenza ed esercitare e sviluppare il leaderismo personale e ciò attraverso l'organizzazione di corsi in campo artistico, ivi compreso il settore artigianale connesso, di corsi mirati all'evoluzione dell'immagine estetica personale ed ambientale, nonché di corsi ed iniziative dirette allo sviluppo della leadership personale e professionale;
- l'organizzazione di eventi, laboratori culturali e creativi, congressi, seminari, tavole rotonde, corsi di aggiornamento, conferenze, concerti, mostre ed ogni altra iniziativa nei settori di svolgimento delle proprie attività di interesse generale, anche a titolo di autofinanziamento, connessa con le finalità dell'Associazione;
- la collaborazione, programmi di lavoro comuni ed ogni altra iniziativa

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long trailing line.A second handwritten signature in black ink, featuring a more compact set of loops and a sharp downward stroke.

sempre nell'ambito dei propri scopi con enti sia pubblici che privati, nazionali ed esteri, anche operanti a livello internazionale che perseguano fini analoghi a quelli dell'Associazione;

- la diffusione e la pubblicazione della letteratura e di quanto altro possa esprimere le finalità istituzionali dell'Associazione, anche mediante iniziative editoriali e multimediali;

- un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dal comune alle scuole e alle strutture sociali e politiche, fino alle Università, nonché ai mezzi di comunicazione, favorendo il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all'attuazione delle finalità dell'Associazione, anche mediante creazione di una Rete di contatti e relazioni con i vari servizi del territorio;

- la vendita, la permuta, l'acquisto, l'allestimento e la gestione di beni immobili e di beni mobili registrati, da impiegare nello svolgimento delle attività previste nel presente statuto;

- le raccolte di fondi, la stipulazione di contratti di mutuo e la concessione di pegno ed ipoteca relativamente a beni associativi.

L'Associazione potrà svolgere attività formativa e di qualificazione professionale ad ogni livello, anche in collaborazione con Scuole e Istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sull'associazionismo di promozione sociale e dalle altre disposizioni riguardanti gli Enti del Terzo Settore, l'Associazione potrà porre in essere le attività suindicate anche partecipando in imprese, associazioni, enti ed istituzioni, o collaborando con essi, in particolare con quelli che abbiano analoghe finalità ovvero con

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long trailing stroke.A handwritten signature in black ink, featuring a sharp, angular shape with a small loop at the top.

enti appartenenti alla pubblica Amministrazione.

5) L'Associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale indicate al comma 3) del presente articolo, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto Indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite. Nel rispetto di quanto stabilito dal predetto art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e sempre in via secondaria e strumentale potrà essere effettuata la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari o all'esterno, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, alle condizioni poste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre leggi in materia per le APS; potrà, altresì, essere svolta ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita dalle disposizioni legislative vigenti, incluse attività commerciali, nei limiti indicati dalla normativa, in virtù del combinato disposto degli artt. 85 e 86 del Codice del Terzo Settore.

6) Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. È ammessa l'assunzione di lavoratori dipendenti e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale, al perseguimento delle finalità e nei limiti stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs.

117/2017.

7) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione a cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

8) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. È ammesso il rimborso delle spese per l'attività prestata solo per quelle effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni che saranno stabilite dall'Associazione stessa nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

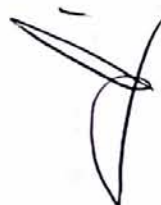
9) I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile presso terzi; sono iscritti in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 3

- Patrimonio -

1) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,



fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4

- Risorse economiche -

- 1) L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle attività medesime e da fonti diverse, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017.
- 2) Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce l'eventuale quota annuale da versarsi all'atto dell'iscrizione all'Associazione. In caso di mancata delibera del Consiglio, si intende confermata la quota annuale eventualmente applicata nell'anno precedente, anche in ordine al termine entro cui deve essere versata.
- 3) È facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, né trasmissibili; pertanto, non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa.

Articolo 5

- Scritture contabili, bilancio e libri sociali obbligatori -

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è

approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio di esercizio è messa a disposizione degli associati. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

3) Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori a 300.000 euro, o a diverso valore previsto, *pro-tempore*, dalla legge, in luogo di quanto previsto nel periodo precedente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. È, in ogni caso, sempre ammesso il ricorso a forme di rendicontazione differenti da quelle suindicate, ove ciò sia consentito dalle leggi *pro-tempore* vigenti.

4) Oltre al registro dei volontari e alle scritture contabili di cui agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominati, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

5) Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali nel rispetto della disciplina regolante il trattamento dei dati. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, al quale è concesso il termine di venti giorni per la messa a disposizione dei libri e, ove richiesto, per estrarne copia a spese del richiedente.

Articolo 6

- Associati, criteri di ammissione ed esclusione -

1) L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2) Sono associati fondatori coloro i quali partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione e all'acquisizione degli immobili di proprietà dell'Associazione della sede legale. Possono acquisire la qualifica di associato tutte le persone fisiche nonché le Associazioni di Promozione Sociale e gli altri enti non lucrativi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. È ammessa unicamente l'ammissione di Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nella misura stabilita dalla legge.

3) La divisione degli associati in categorie non implica alcuna differenza tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Per tutti gli associati vige parità di trattamento, il principio del voto singolo ed è garantita l'effettiva partecipazione alla vita associativa.



4) La richiesta di ammissione all'Associazione avviene su domanda scritta degli interessati, nella quale essi forniscono le proprie generalità complete e dichiarano di condividere le finalità del sodalizio impegnandosi a rispettarne lo statuto, i regolamenti e le decisioni assunte dai suoi organi. L'accettazione delle domande di ammissione viene, in ogni caso, deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, verificato il previo versamento della quota associativa, ove dovuta. In tal caso, il Consiglio ne dà comunicazione all'interessato e ne dispone la trascrizione sul libro degli associati.

5) La qualità di associato viene meno per:

- a) causa di morte o scioglimento dell'ente;
- b) recesso, che deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione;
- c) morosità di oltre due mesi, rispetto alla scadenza, nel pagamento della quota associativa eventualmente deliberata. La morosità nel pagamento della quota associativa integra ipotesi di perdita automatica della qualità di associato. In ogni caso, per l'esercizio dei diritti previsti dal presente statuto, l'associato deve essere in regola col pagamento della quota associativa;

d) esclusione.

6) L'adesione comporta il diritto di acquisire l'elettorato attivo e passivo e in particolare il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.



7) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi in cui l'associato commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione ovvero quando il suo comportamento sia difforme dai fini di cui all'articolo 2), violi le disposizioni dello statuto e degli eventuali regolamenti o costituisca ostacolo al regolare andamento del Sodalizio.

8) L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. L'eventuale rigetto dell'istanza di ammissione ed il provvedimento di esclusione devono essere adeguatamente motivati. Chi ha proposto la domanda di ammissione può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. All'associato escluso è concessa la possibilità di replica mediante ricorso all'Assemblea degli associati, che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla richiesta formalmente inoltrata al Consiglio da parte del socio escluso.

9) L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative eventualmente versate.

Articolo 7

- Doveri e diritti degli associati -

1) Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo, ove deliberata;

2) Gli associati hanno diritto:

- a) ad essere informati e a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e, motivandolo, della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 5) del presente statuto.

Articolo 8

- Organi dell'Associazione -

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti (ove nominati).

Articolo 9

- L'Assemblea degli associati -

- 1) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dell'eventuale

quota associativa ed iscritti nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3) L'Assemblea, in ogni caso:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle controversie relative all'esclusione degli associati in base a quanto regolato nel presente statuto;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4) L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta



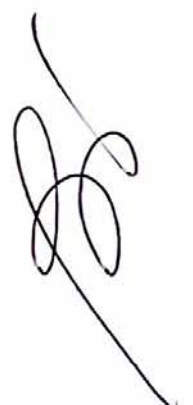

quota associativa ed iscritti nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3) L'Assemblea, in ogni caso:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle controversie relative all'esclusione degli associati in base a quanto regolato nel presente statuto;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4) L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta




lo stesso Presidente o almeno due membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti; spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la legittimazione all'intervento al voto, nonché di dirigere la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea nomina anche un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera semplice o e-mail o fax, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo, nonché l'Organo di controllo ove nominato. L'avviso di convocazione, contenente le stesse indicazioni di cui sopra, deve essere affisso anche presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

7) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per la trasformazione, fusione e scissione e per lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.




8) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9) L'assemblea straordinaria, per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, la trasformazione, fusione e scissione, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) degli associati e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/5 (due quinti) degli associati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

10) È ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Nell'ipotesi di adunanze tenute



mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal Consigliere eletto dagli intervenuti.

Articolo 10

- Il Consiglio Direttivo -

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato per la maggioranza da associati dell'Associazione o da persone indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati, ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, durante in carica cinque anni e rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica.

2) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

3) Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

4) In caso di cessazione di un membro esso è sostituito dal primo escluso tra i designati nell'ultima elezione. Ove non vi siano designati, il Consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà nominare il nuovo consigliere, salvo che il numero dei consiglieri, a seguito della cessazione, non si sia ridotto al di sotto del minimo, nel qual caso deve essere convocata, entro sessanta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo consigliere. In tutti i casi, il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

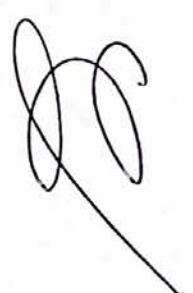
5) Al Consiglio Direttivo - con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci - spettano tutti i

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' or 'C' shape with a long, sweeping tail that extends downwards and to the right. Below the main signature, there is a smaller, less distinct mark that appears to be a checkmark or a small signature.

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:

- a) gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione
- b) individuazione le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto.;
- c) redazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 5, comma 3) del presente statuto e dell'eventuale bilancio preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- d) ammissione all'Associazione di nuovi associati ed adozione dei provvedimenti di esclusione;
- e) nomina del Comitato Scientifico;
- f) fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea dei associati;
- g) tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- h) redazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

6) Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno il Tesoriere e il Segretario, anche assegnando entrambe le funzioni ad un unico soggetto. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio, alle pratiche inerenti alle procedure di acquisto, svolge le attività e le verifiche relative alla gestione del bilancio, del conto cassa e della banca e coadiuva il Consiglio nella predisposizione del progetto di bilancio. Il Segretario provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati, al disbrigo della




corrispondenza, cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede alla corretta tenuta dei libri sociali, dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa. Il Consiglio Direttivo può deliberare che uno o più compiti vengano trasferiti all'una o all'altra funzione. Il Consiglio Direttivo ha, altresì, la facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri il compimento di determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

7) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi, la riunione deve tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Esso è convocato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con tre giorni di anticipo. Esso si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle formalità di cui sopra, siano presenti tutti i suoi componenti e l'Organo di Controllo, ove nominato.

8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente se eletto; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

9) Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a large, stylized cursive mark. Below it are the initials 'F' and 'T' written in a simple, bold style.

metà dei suoi membri e le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

10) È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal Consigliere eletto dagli intervenuti.

Articolo 11

- Il Presidente -

- 1) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati.
- 2) Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano, ove nominato, al Vice-Presidente, la cui nomina compete, anch'essa, al Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo



e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 12

- L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti -

1) L'Associazione è tenuta a dotarsi di un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

2) Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3) L'Organo di controllo rimane in carica per cinque esercizi, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal



fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6) La nomina dell'Organo di controllo è comunque obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 150.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni *pro-tempore* vigenti.

7) La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

8) Salvo quanto previsto dal comma 2) del presente articolo, l'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000 di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

9) L'obbligo di cui al precedente comma 8) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione



per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni *pro-tempore* vigenti.

Articolo 13

- Il Comitato Scientifico -

- 1) Con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere costituito un Comitato Scientifico composto da persone particolarmente esperte nelle materie oggetto dell'attività dell'Associazione, con il compito di formulare proposte e iniziative da sottoporre all'attenzione del Consiglio e di esprimere pareri non vincolanti su argomenti e problemi portati alla sua attenzione dal Consiglio stesso e/o dal Presidente della Associazione.
- 2) Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un coordinatore.
- 3) Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso periodo nel quale resta in carica il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
- 4) Il Consiglio Direttivo potrà definire per regolamento il funzionamento del Comitato Scientifico.

Articolo 14

- Norma finale -

- 1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove istituito, ovvero dell'Ente a tal fine preposto, ad altri Enti del Terzo Settore, in osservanza a quanto stabilito da apposita delibera all'uopo assunta dall'Assemblea e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

- Rinvio -




1) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni, alle disposizioni sulle Associazioni di Promozione Sociale contenute nel D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla disciplina regolante gli Enti del Terzo Settore.

Roberto Ghislini
Patrizio A. V.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

E' allegato dell'atto

Registrato al N. 2607 serie 3

IL FUNZIONARIO*
Antonio Montenegro

AM

